


COMMERCIALIZZAZIONE DELLE UOVA FRESCHE DAL PRODUTTORE [LINEE GUIDA]

Registrazione degli allevamenti:

Tutti gli allevamenti di galline ovaiole devono rispettare gli obblighi di registrazione e le disposizioni concernenti i requisiti minimi per il benessere animale previsti ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2003. Il numero di registrazione rilasciato dal servizio veterinario dell'ASL a seguito di domanda di registrazione rappresenta il codice distintivo dell'allevamento da stampigliare sulle uova per la loro successiva commercializzazione. Tutti gli allevamenti con un numero superiore a 50 galline ovaiole per la produzione di uova destinate alla commercializzazione devono anche registrarsi come produttori primari presso l'Azienda Sanitaria territorialmente competente ai sensi del Regolamento (CE) 852/2004.



Codice di registrazione dell'allevamento stampigliato sull'uovo

Modalità di commercializzazione delle uova fresche dal produttore:

Le modalità di commercializzazione delle uova fresche, disciplinate dal Regolamento (CE) n. 1234/2007 e dal Decreto Mipaaf 11 dicembre 2009, dipendono dalle dimensioni dell'allevamento di origine e dal mercato di destinazione.

Il produttore primario che alleva meno di 50 galline ovaiole e vende uova esclusivamente al consumatore finale nel luogo di produzione, in un mercato pubblico locale o porta a porta [**entro un raggio massimo di 10 km dal luogo di produzione**] non ha l'obbligo né di stampigliare le uova con il proprio codice identificativo né di confezionarle e imballarle dopo averle classificate per qualità e peso. In ogni caso, il nome e l'indirizzo del produttore primario devono sempre essere indicati nel punto vendita mediante un cartello a caratteri chiari e leggibili o comunicati direttamente all'acquirente nel caso della vendita porta a porta utilizzando per esempio un biglietto.

Il produttore primario che alleva più di 50 galline ovaiole e vende uova **direttamente al consumatore finale** nel luogo di produzione, in un mercato pubblico locale o nella vendita porta a porta [**entro un raggio massimo di 10 km dal luogo di produzione**] non ha l'obbligo di confezionare e imballare le uova dopo averle classificate per categorie di qualità e di peso **ma è tenuto a marchiarle** con il proprio codice identificativo.

Le uova destinate alla vendita al dettaglio e/o all'ingrosso nel territorio nazionale e comunitario, devono essere preventivamente inviate presso un centro di imballaggio affinché queste possano essere classificate, confezionate, imballate ed etichettate per la successiva commercializzazione. In questo caso, le uova devono essere sempre marchiate con il codice identificativo dell'allevamento di provenienza. Tale operazione può essere effettuata in allevamento prima della spedizione al centro di imballaggio oppure direttamente presso il centro di imballaggio.

Tabella riassuntiva delle modalità di commercializzazione delle uova fresche dal produttore

Tipo di commercializzazione	Territorio di commercializzazione	Tipo di allevamento	Obblighi
Uova commercializzate <u>direttamente dall'azienda di produzione al consumatore finale</u> (vendita nell'azienda di produzione, in un mercato pubblico locale o vendita porta a porta)	Regione di produzione (raggio massimo di 10 chilometri dal luogo di produzione)	< 50 galline	L'allevamento deve essere registrato ai sensi del D.Lgs 267/2003. Le uova non devono essere marchiate con il codice dell'allevamento e non devono essere inviate al centro di imballaggio purché il consumatore sia informato dell'allevamento di origine
		> 50 galline	L'allevamento deve essere registrato ai sensi del D.Lgs 267/2003 e del Regolamento (CE) 852/2004. Le uova devono essere marchiate con il codice dell'allevamento ma non devono essere inviate al centro di imballaggio
Uova commercializzate dall'azienda di produzione al dettaglio e/o all'ingrosso	Territorio nazionale e comunitario	Tutti gli allevamenti	L'allevamento deve essere registrato ai sensi del D.Lgs 267/2003 e del Regolamento (CE) 852/2004. Le uova devono essere marchiate con il codice dell'allevamento e devono essere classificate, confezionate, imballate ed etichettate in un centro di imballaggio riconosciuto ai sensi del Regolamento (CE) 853/2004

Uffici di riferimento:

- ASL 5 Spezzino - Dipartimento di Prevenzione
S.C. Sicurezza Alimentare
Via Fiume, 137 – 19122 LA SPEZIA
Tel: 0187/534527-29-39 Fax: 0187/534507-40
sicurezza.alimentare@asl5.liguria.it
- ASL 5 Spezzino - Dipartimento di Prevenzione
S.C. Sanità animale
Via degli Stagnoni n. 92– 19122 LA SPEZIA
Tel: 0187/534400 Fax: 0187/534402
sanita.animale@asl5.liguria.it

Modulistica:

- Modulo per la registrazione degli allevamenti di galline ovaiole ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2003
<http://www.asl5.liguria.it/Home/Serviziterritoriali/DipartimentodiPrevenzione/SanitaAnimale/Modulistica.aspx>
- Modulo per la registrazione dell'allevamento ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (CE) 852/2004
http://www.asl5.liguria.it/Portals/0/DipPrevenzione/GR_Sanita_Animale/M_IO_SA_01.08_A_a.pdf

Normativa di riferimento:

- Decreto Legislativo 267/2003
- Regolamento (CE) 852/2004
- Regolamento (CE) n. 1234/2007
- Regolamento (CE) n. 589/2008
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 11 dicembre 2009
- Circolare del Ministero della Salute n. 0011995-P del 14/04/2011